

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

PREMESSA

Il presente Regolamento sull'organizzazione degli interventi socio-assistenziali definisce in linea generale, a norma dell'art.53 della L.R. n. 22/86:

a) le finalità cui i servizi socio-assistenziali devono rispondere;

b) la struttura di base, l'articolazione "minimale" ed il relativo personale del nucleo centrale dell'ufficio di SERVIZIO SOCIALE cui fanno capo le funzioni di cui all'art.5 della predetta legge;

c) i soggetti destinatari di tali servizi;

d) le definizioni, i criteri di accessibilità, la struttura, gli operatori e la localizzazione relativi agli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge n.22/86.

Rivestono carattere di priorità:

a) il segretariato sociale;

b) l'intervento sociale professionale;

c) gli interventi di assistenza economica allargati a tutti i cittadini in stato di bisogno;

d) gli interventi di assistenza domiciliare;

e) la gestione dei centri diurni.

Tutto ciò, ovviamente, implica che il Comune si dia un nucleo organizzativo e quindi predisponga la modifica della pianta organica in ordine alla costituzione dell'ufficio di servizio sociale e delle altre unità operative che rivestono carattere di priorità.

Tuttavia, poichè i tempi che renderanno esecutiva la modifica della pianta organica risulteranno non brevi, il Comune potrà avviare i servizi fondandosi su opportuni convenzionamenti, anche per potere acquisire tutte quelle professionalità e conoscenze derivanti dalla sperimentazione che consentano poi un avvio più certo dei servizi stessi.

Infine le iniziative da parte del Comune vanno integrate sia con l'attività socio-sanitaria della U.S.L., sia con tutte le altre iniziative locali nel campo della scuola e del tempo libero, anche se gestite da altre strutture territoriali ovvero da associazioni ed enti privati o su base volontaristica.

art. 1 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI INFORMATIVI DEI SERVIZI.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche e non economiche, sono rivolti in particolare a:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio comunale attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo;
- e) integrare i servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio comunale, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto od in ospedale (ricovero improprio), mantenendo la persona nell'ambiente familiare o sociale che le è abituale;
- f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

art. 2 - I SOGGETTI DESTINATARI.

Le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono rivolti ai cittadini, singoli o nuclei familiari, residenti sul territorio del Comune che si trovino in particolari condizioni e stati di bisogno, come più avanti specificato.

Gli orientamenti che seguono sono applicabili anche ai cittadini ed agli stranieri non residenti nel territorio del Comune limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

art. 3 - L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE.

La legge regionale n.22/86 identifica nell'Ufficio di servizio

sociale quella struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento e alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla legge stessa.

Dal punto di vista della pianta organica comunale ciò implica la costituzione di un Ufficio di servizio sociale che, dopo avere riaccorpato tutte le deleghe afferenti agli interventi di cui alla legge n. 22/86, risulti una struttura tecnica che si configuri come servizio di un settore più ampio e autonomo all'interno del Comune.

I compiti di tale ufficio sono:

a) la conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;

b) la programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi fra quelli previsti dalla legge 22/86, anche se svolti in convenzione;

c) il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale;

d) la progettazione e l'attivazione, secondo la regolamentazione regionale, di nuovi interventi sia in forma diretta, sia in forma convenzionata;

e) la gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settori d'intervento, di quelle attività che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;

f) il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;

g) il raccordo e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio-sanitario attuati dall'U.S.L. operante sul territorio comunale.

Primo obiettivo del Comune è quello di una pianta organica che comprenda le figure professionali secondo gli standards previsti dalla legge.

art. 4 - GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.

Gli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge 22/86 si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- servizi di base (alla persona od alla famiglia) che rivestano carattere di priorità;
- servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, gestanti, puerpere, etc.);
- servizi residenziali (non solo rivolti agli anziani ma anche ad altre fasce di cittadini).

art. 5 - SEGRETARIATO SOCIALE.

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, deve essenzialmente:

a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura, sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;

b) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e accedere ai servizi;

c) smistare e segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;

d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;

e) svolgere attività di osservazione sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

- i cittadini, senza discriminazione di sorta.

Il servizio si attua in forme diverse:

- ricevimento in ufficio;

- informazioni telefoniche;

- informazioni epistolari;

- informazioni domiciliari;

diffusione di notizie di interesse generale.

Il servizio è esplicato da:

operatori opportunamente qualificati per la diretta realizzazione del servizio almeno in possesso della Licenza di scuola media superiore;

- operatori, con compiti esecutivi connessi al servizio.

art. 6 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.

Il servizio sociale professionale è un'attività, attuata da assistenti sociali, rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardante i cittadini residenti sul territorio comunale.

E' uno dei servizi sociali di base che ha come scopi:

- favorire la socializzazione dell'individuo;

- aiutare individui e gruppi a identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;

- documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;

- promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;

- contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane;

- realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze delle persone, delle famiglie e della comunità;

Possono valersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune, nonché le persone presenti sul territorio, anche se non residenti, i gruppi, gli enti e le istituzioni.

Il servizio è a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'assistente sociale.

Il servizio avrà sede presso l'apposito ufficio di servizio sociale previsto a livello comunale.

All'occorrenza gli assistenti sociali potranno effettuare visite a domicilio o comunque presso servizi residenziali a carattere terapeutico o assistenziale.

Per l'organizzazione, l'amministrazione e l'attuazione del servizio, gli assistenti sociali utilizzeranno le metodologie e gli strumenti specifici della professione.

art. 7 - ASSISTENZA ECONOMICA.

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

Trattandosi di un'intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze.

Per definizione del "minimo vitale" è possibile prendere in considerazione le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- a) alimentazione;
- b) abbigliamento;
- c) governo della casa;
- d) vita di relazione;
- e) spese sanitarie;
- f) affitto dell'alloggio.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoelencata tabella:

- capo famiglia	75%	della	quota	base
- coniuge a carico	25%	"	"	"
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	"	"	"
- alti familiari a carico	15%	"	"	"

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota-parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Si terrà conto delle spese sanitarie per gli indigenti, così come previsto dalle leggi finanziarie.

Per potere stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

Per ASSISTENZA CONTINUATIVA si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza nel nucleo familiare di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzione alternativa all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Per ASSISTENZA TEMPORANEA si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune.

Per ASSISTENZA STRAORDINARIA si intende l'erogazione di un

contributo "UNA TANTUM" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Spettano all'assistente sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità amministrativa quelle attuative.

Per casi urgenti e comprovati su proposta dell'Ufficio di servizio sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, aggravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Comunale.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di esecuzione.

Il presente articolo potrà essere integralmente applicato in presenza di copertura finanziaria.

art. 8 - ASSISTENZA DOMICILIARE.

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, infermieristico e medico all'utente presso il suo domicilio.

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti ed alle risorse disponibili;

- disbrigo delle faccende domestiche;
- preparazione o fornitura dei pasti;
- lavori di bucato o raccolta e riconsegna della biancheria;
- acquisto di alimenti o altri generi;
- espletamento di eventuali pratiche;
- sostegno psicologico;
- prelievi per analisi cliniche;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione fisico-motoria.

Per quanto concerne i destinatari del servizio di assistenza domiciliare bisogna rilevare che la casistica è piuttosto varia; comunque gli utenti che più frequentemente possono beneficiare delle prestazioni suddette sono:

- persone anziane che vivono sole o che sono parzialmente autosufficienti;
- handicappati minori o adulti che richiedono cure e assistenza che i familiari non riescono ad assicurare;
- madri di famiglia che, per contingenze le più varie, es. periodi di stazione, malattie, etc., non possono accudire personalmente agli obblighi domestici;
- minori che, per esigenze particolari, possono avere bisogno

di prestazioni domiciliari.

Determinanti, ai fini dell'accesso al servizio, sono il livello di autosufficienza, l'età e la situazione familiare, mentre il livello di reddito sarà preso in particolare considerazione solo per stabilire la eventuale quota di contributo al costo del servizio a carico dell'utente.

La tipologia degli operatori ipotizzabili per realizzare il servizio di assistenza domiciliare consegue necessariamente alle prestazioni che si intendono realizzare. Comunque in linea di massima si possono prevedere:

- l'assistente sociale;
- l'assistente domiciliare;
- l'infermiere o l'assistente sanitario;
- l'autista.

Nei casi in cui occorra, si potrà prevedere l'intervento del medico e di eventuale personale specialistico a carico del servizio sanitario nazionale.

All'assistente sociale compete una funzione fondamentale di diagnosi psico-sociale, di organizzazione delle varie prestazioni fornite a livello domiciliare, del coordinamento di queste tra loro e con altre risorse presenti a livello territoriale.

Detto articolo potrà essere integralmente applicato in presenza di sufficiente copertura finanziaria.

art. 9 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA FAMIGLIA. INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI, PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO.

Sono prestazioni integrative della famiglia le seguenti:

- assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- invio in case d'accoglienza per gestanti e ragazze madri;
- istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà;

Sono assistibili con le prestazioni di cui al comma precedente le gestanti, le puerpere o i nuclei in condizione di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con propri risorse, fisiche o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare la necessità della prestazione.

art. 10 - PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DELLA FAMIGLIA. AFFIDAMENTO FAMILIARE E SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFIDATARI.

Sono prestazioni sostitutive della famiglia gli affidamenti presso famiglie o persone o comunità di tipo familiare ed i

ricoveri (in strutture convittuali) o in singole residenze protette.

Sono assistibili con le prestazioni di cui al comma precedente:

a) minori in stato di difficoltà psicologica, morale ed ambientale ovvero temporaneamente di adeguata assistenza familiare;

b) portatori di minorazioni psico-fisiche che necessitano di appoggio e sostegno in strutture riabilitative con interventi che non siano erogabili nell'ambito familiare.

Per quanto concerne l'affidamento di minori si farà riferimento alle D.A. 24 aprile 1987 "regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori".

art. 11 - ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Per il servizio sociale del Comune sono previsti compiti di:

- prevenzione;
- vigilanza;
- accertamento;
- collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Il servizio sociale, secondo quanto disposto dall'art.19 della legge 22/87 cui il presente regolamento fa costante riferimento, è tenuto a:

a) segnalare all'autorità giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento, di disadattamento di minori e di cattivo esercizio delle potestà parentali sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista morale, nonché tutte quelle situazioni pregiudizievoli per l'integrità del minore cui si debba dunque far fronte con un provvedimento specifico;

b) vigilare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli enti di assistenza, ospitanti minori con pernottamento, di inoltrare semestralmente al giudice tutelare competente l'elenco dei minori ricoverati o assistiti corredato dalle notizie richieste (art.9 IV comma della legge n.184 del 04.05.1983);

c) svolgere, se richiesti dall'autorità giudiziaria, una serie di indagini e di accertamenti di natura psico-sociale finalizzati dall'autorizzazione al matrimonio dei minori, all'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi o di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, all'esercizio della patria potestà dei genitori e alla pronuncia di decadenza della patria potestà o di reintegrazione di essa;

d) collaborare, sempre con l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti ai fini dello stato di adottabilità, dell'affidamento pre-adoattivo o della adozione ai sensi del II titolo della legge n.184 del 04.05.83.

Ulteriore collaborazione sempre con l'autorità giudiziaria, nell'ambito delle competenze amministrative e civili dell'ente locale, è prevista da parte del Comune nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria stessa

attraverso la necessaria assistenza, anche con prestazioni specifiche di carattere psicologico (si veda: il servizio sociale professionale) e di sostegno economico (si veda: l'assistenza economica) sia alle famiglie d'origine sia agli affidatari.

art. 12 - INTERVENTI DI RICOVERO VOLTI A GARANTIRE L'ASSISTENZA DI TIPO CONTINUATIVO A PERSONE FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI O AVENTI NECESSITA' DI INTERVENTI DIVERSI DA QUELLI ESPLICITAMENTE PREVISTI.

La fascia potenziale d'utenza fa riferimento a persone di ogni età fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi specifici e particolari, che richiedono sia garantita una assistenza di tipo continuativo, vale a dire a tempo pieno ed una collocazione in ambiti sociali adatti.

art. 13 - ASSEGNI PERSONALI PER DIMISSIONI DI MINORI, ANZIANI, INABILI, GIA' RICOVERATI.

La fascia di popolazione e di potenziale utenza si riferisce a tutte le persone che, a causa della condizione peculiare che li rende maggiormente esposti ad emarginazione (minori, anziani, inabili, ma anche handicappati, ex tossicodipendenti, etc.), e quindi fasce deboli nel contesto sociale, appena usciti da un ricovero, soprattutto se grave e prolungato, potrebbero incontrare difficoltà nel reinserimento pieno e reale nella collettività, da cui sono stati assenti.

Prevedendo difficoltà non lievi, la legge individua espressamente l'opportunità di una deliberazione di assegni personali per tutto il tempo necessario ad un pieno reinserimento. Per il loro ammontare e per le procedure da attivarsi si rinvia a quanto definito nell'articolato sull'assistenza economica, servizio di riferimento obbligato in questo caso.

art. 14 - ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E DI VITTIME DEL DELITTO.

La fascia di popolazione e di potenziale utenza, in questo caso individuata, si riferisce a nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente e delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capo famiglia.

Per periodi determinati e fino a quando il nucleo familiare non sia reso autonomo ed autosufficiente, può essere previsto un intervento di assistenza economica, seguendo sempre le norme esplicitate nell'articolato di tale servizio.

art. 15 - ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA PER IL RECUPERO ED IL REINSERIMENTO DI MINORI ED ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI

DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

In questo caso i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria risultano ben distinti:

- minori;
- adulti.

Si intende che la soluzione dei problemi da parte degli operatori deve potersi mantenere differenziata per le due fasce diutenza.

Se infatti per i servizi e gli interventi esplicitamente citati (l'assistenza economica, l'assistenza abitativa, i servizi residenziali) si può fare riferimento per la loro applicazione a quanto disposto negli articoli appositi, particolare e differenziato deve essere l'approccio ai problemi che il minore o l'adulto presentano e la modalità in base alla quale ci si orienta a risolverli.

art. 16 - INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO E DELLA CRIMINALITA' MINORILE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL TRATTAMENTO ED AL SOSTEGNO DI ADOLESCENTI E GIOVANI IN DIFFICOLTA'.

L'obiettivo da perseguire in favore degli adolescenti e giovani in difficoltà è quello di prevenire la devianza e la criminalità minorile.

Oltre ai servizi menzionati nei precedenti articoli, l'intervento più rilevante è rappresentato senza dubbio, in presenza di evasione dell'obbligo scolastico ovvero in presenza di difficoltà rilevanti incontrate dai soggetti, da quel complesso di azioni che possono essere attivate onde ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo-formativa e le relative implicazioni socializzanti.

In tali casi particolare attenzione va dedicata alla famiglia del minore in difficoltà in quanto certamente coinvolta (o comunque da coinvolgere) per raggiungere gli obiettivi preventivi in termini significativi e consolidati.

art. 17 - ALTRE FORME DI ASSISTENZA ANCHE INTEGRATIVE DEGLI INTERVENTI INDICATI DALLA LEGGE 22/86, IDONEE A SOSTENERE IL CITTADINO IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INSUFFICIENZA DI MEZZI ECONOMICI E DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE.

L'intervento, in questi casi, è poco pre-definibile o pre-determinabile; l'operatore saprà nella sua autonomia e competenza professionale individuare di volta in volta le iniziative opportune, anche se qui non citate, ed avendo presenti tutte le risorse sociali disponibili ed operanti sul territorio comunale.

art. 18 - CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA E DI INCONTRO PER MINORI, INABILI ED ANZIANI.

Il centro diurno o il centro d'incontro deve essere una struttura a carattere territoriale articolata e flessibile che accoglie vari servizi aperti alla comunità e particolarmente destinati per corrispondere alle diverse esigenze della popolazione. In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione, nonché erogate eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni dell'utenza.

Gli utenti sono in specifico minori, inabili, anziani, handicappati non gravi fisici e/o sensoriali, comunque privi di handicaps psichici.

Le attività consistono in attività ricreative, culturali e sociali che rendano il centro un luogo di incontro di base operativa per iniziative che possono estendersi anche sul territorio e di strumento di emanazione di altri servizi.

Le iniziative possono essere:

- cineforum;
- conferenze/dibattiti;
- attività manuali ed artigianali;
- attività musicali;
- attività di carattere filatelico;
- programmazione di visite guidate;
- organizzazione di gite;
- attività sportive.

In relazione ai bisogni dell'utenza, delle risorse e strutture disponibili possono prevedersi anche specifiche attività di carattere assistenziale (es. mensa).

Il centro dovrà prevedere locali e attrezzature adeguate alle attività da realizzare e restare aperto, almeno sei ore giornaliere in orari più adatti all'accoglimento dell'utenza cui è diretto.

Il personale deve prevedere la presenza dell'assistente sociale, di animatori socio-culturali, di ausiliari generici e di infermiere professionale (anche in convenzione).

Il centro deve avere un proprio regolamento interno, che prevede la partecipazione degli utenti alla gestione dell'attività.

art. 19 - CASE ALBERGO PER MINORI, INABILI ED ANZIANI

La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi, di diversa tipologia, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma destinati a giovani, anziani, nuclei familiari, nonché adulti inabili ma autosufficienti.

Le case albergo devono essere ubicate in seno ad agglomerati urbani o comunque in centri di vita attiva, dotati cioè degli elementi essenziali per una vita completa ed organizzata (punti di vendita, luoghi di culto, centri culturali e ricreativi, verde attrezzato, servizi sanitari, trasporti pubblici).

Devono essere previste una unità responsabile per la

conduzione del complesso, un cuoco, ausiliari per la pulizia dei locali nonché un portiere addetto anche ai lavori di manutenzione, all'impianto di riscaldamento, al giardinaggio, etc.

La casa albergo va sostenuta anche dall'assistente sociale e dalle eventuali figure sanitarie presenti nel territorio.

I raccordi tra le case albergo e i servizi territoriali di base devono potere essere coordinati dall'assistente sociale di cui sopra.

art. 20 - SOGGIORNI DI VACANZA.

E' un servizio sociale destinato a minori, anziani ed eventualmente nuclei familiari, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale.

I minori che vi partecipano devono provenire da nuclei familiari in condizioni economico-sociali precarie oppure minori portatori di handicap.

Il personale da prevedersi per tale servizio è costituito da animatori socio-culturali, da un infermiere professionale (in mancanza un medico generico), da ausiliari di assistenza.

art. 21 - GRATUITA' DEI SERVIZI E CONCORSO AL COSTO DEGLI INTERVENTI.

Tutti gli interventi ed i servizi socio-assistenziali attivati in sede comunale possono suddividersi in servizi destinati a tutta la popolazione in forma gratuita (segretariato sociale, servizio sociale professionale e parzialmente i centri diurni) ed in servizi per i quali è prevista una prima fascia di reddito che garantisce la gratuità del servizio stesso e possibilità di concorrere al costo degli interventi in relazione ai differenti redditi degli utenti ed alla composizione del nucleo familiare.

Per l'accesso gratuito ai servizi sociali va fatto riferimento ai limiti di reddito annuo fissati con decreti dell'Assessore Regionale degli Enti Locali.

Fermo restando che non vi debba essere alcuna discriminazione per l'accesso ai servizi, destinati come prescrive la legge a tutti i cittadini, in considerazione della scarsità di risorse a disposizione dell'ente pubblico, è necessario garantire prioritariamente coloro che non dispongono di riserve finanziarie.

art. 22 - LA VIGILANZA, IL COORDINAMENTO, IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI NON GESTITI IN FORMA DIRETTA.

Non tutti i servizi possono essere gestiti direttamente dal Comune, anzi laddove i tempi per l'adeguamento delle piante organiche risultino non brevi, ovvero un conto economico dimostri la non convenienza di una gestione diretta, si dovrà procedere ad un convenzionamento con le associazioni e le istituzioni socio-

assistenziali nonché con associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge 22/86.

Le convenzioni dovranno prevedere: il tipo, l'ampiezza e la natura delle prestazioni da erogare, l'utenza cui devono essere dirette, i costi unitari per i servizi resi ed i limiti minimi e massimi di erogazione dei medesimi, nonché le professionalità in generale necessarie ed atte a svolgere le prestazioni.

Poiché il rapporto formale e sostanziale deve risultare con un ente di fatto o di diritto, ogni direttiva o disposizione deve essere inviata all'ente convenzionato e mai ai singoli operatori o soggetti erogatori delle prestazioni.

Coordinamento e controlli specifici dovranno essere attuati anche nei confronti delle strutture diurne e residenziali gestite da privati, non interessati alle convenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 27 della stessa legge 22/86.

art. 23 - IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI ATTUATI SUL TERRITORIO.

Prioritaria rilevanza viene ad assumere il coordinamento con i servizi dell'U.S.L.

Unità Sanitaria Locale da un lato e servizio socio-assistenziale dall'altro, garantiscono i reciproci interventi integrativi e tutte quelle iniziative che risultano in connessione con il settore socio-assistenziale o sanitario.

Il Comune e l'ufficio di direzione dell'U.S.L., a tal fine, promuovono gli interventi di propria competenza o li richiedono se ritenuti necessari ai fini dell'integrazione.

Riunioni operative tra ufficio di direzione dell'U.S.L. e responsabile degli uffici di servizio sociale del Comune rendono possibile tale orientamento e collaborazione e sono promosse per l'attuazione delle direttive in questo senso emanate dagli assessori competenti (art. 54 legge 22/86) e per l'attuazione e la verifica del piano triennale.

Interventi coordinati andranno predisposti in specie per alcune fasce d'utenza: i dimessi dagli ospedali psichiatrici ed i malati di mente; i tossicodipendenti; gli handicappati; gli anziani non autosufficienti; nonché gli utenti relativi all'area della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva.

I rapporti organici tra il Comune e l'U.S.L. vengono gestiti negli aspetti politico-programmatori da un Comitato di coordinamento della gestione integrata, costituito dai Sindaci facenti parte dell'associazione costitutiva dell'U.S.L., al quale sono affidati i compiti di cui all'art. 18 della legge 22/86. Le sue deliberazioni devono essere formalmente verbalizzate e quindi recepite negli atti deliberativi dell'U.S.L. e dei Comuni interessati.

Il Comitato istituzionalmente si riunisce, avendo per segretario un dipendente dell'U.S.L., due volte l'anno su convocazione del Sindaco del Comune sede dell'U.S.L. stessa ed, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo

dei Comuni associati.

Il Comitato dovrà verificare che:

- a) il programma triennale risulti coerente con gli obiettivi di una gestione integrata;
- b) le scelte e le priorità definite nei programmi annuali dall'U.S.L. e dagli Uffici di servizio sociale, comprendano interventi integrati e coordinati nei settori dove più intensa è l'urgenza con particolare riferimento alle fasce d'utenza prima ricordate.

Dovrà inoltre:

- c) esprimere pareri sulle risorse finanziarie destinate all'attività integrata e stabilire annualmente le quote di partecipazione dei Comuni agli oneri della gestione integrata;
- d) risolvere o comunque affrontare ogni problema politico-programmatico che dovesse insorgere fra Comuni e U.S.L.

I Comuni non solo dovranno sostenere e partecipare attivamente a tale organismo, ma ne devono divenire membri attivi in grado di qualificare ed orientare le scelte integrate ai bisogni ed alle esigenze specifiche di ciascun territorio.

Le riunioni operative rivestono grande importanza per la gestione concreta degli interventi integrati e per l'attuazione delle direttive che emergono dal Comitato.

Infine va perseguito un coordinamento operativo con:

- a) tutte le iniziative inerenti la scuola, il tempo libero e lo sport gestite dai Comuni stessi;
- b) tutte le iniziative che sono presenti sul territorio e gestite da associazioni, cooperative e privati ed istituzioni anche su base volontaristica.

